



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE DI VITERBO
via Falcone - Borsellino n.41- 01100 Viterbo

Al Sig. Questore di
R O M A

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri

Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

Al Sig. Comandante del Compartimento Polizia Stradale Lazio

Viterbo

Ai Sig.ri Comandanti della Polizia Municipale dei Comuni per il tramite della Prefettura di Viterbo

Oggetto: circolare sulla regolamentazione del nulla osta e delle autorizzazioni relative a procedimenti penali sorti a seguito di incidenti stradali.

La presente circolare sulla regolamentazione del nulla osta e delle autorizzazioni relative a procedimenti penali sorti a seguito di incidenti stradali con lesioni personali o decessi ha l'obiettivo di semplificare l'intervento della Procura e rendere più agevole l'esercizio dei diritti previsti da parte degli interessati.

Soggetti interessati al rilascio delle informazioni

Con riferimento alle specifiche competenze della Procura della Repubblica, si ritengono soggetti interessati:

- 1) le persone coinvolte nell'incidente stradale o loro difensori nominati;
- 2) i proprietari dei veicolo coinvolti nell'incidente stradale;
- 3) le compagnie assicuratrici dei veicoli coinvolti nell'incidente stradale.

Presentazione della richiesta di informazioni e di copia atti da parte degli interessati

Gli interessati devono presentare la richiesta di informazioni e di copia atti, in ogni caso, *al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente*, anche nel caso di incidenti con decessi o lesioni personali.

Autorizzazione de plano nel caso di incidenti senza decessi e con lesioni personali né gravi, né gravissime.

Nel caso di incidenti senza decessi e con lesioni personali né gravi, né gravissime (ipotesi queste previste dall'art. 583 c.p., in cui non ricomprendere i casi in cui la prognosi all'atto della richiesta è ancora riservata) né connesse con reati ex articolo 186 e 187 cds, per consentire alle parti interessate rapide decisioni in ordine all'opportunità di proporre querela a tutela dei propri diritti, oltre che per snellire le pratiche risarcitorie delle compagnie di assicurazione ed evitare aggravii alla Procura, le Forze di Polizia si intendono autorizzate in via preventiva e senza specifico provvedimento della Procura della Repubblica, al rilascio, ad istanza di parte, delle informazioni (e rilascio di copie) consentite, ivi comprese annotazioni di p.g., dichiarazioni raccolte, schizzi e riservata all'atto della richiesta.

Il Comando o Ufficio intervenuto per l'incidente e che, quindi, avrà ricevuto l'istanza, trasmetterà, alla stessa alla Procura della Repubblica tale istanza rendendo semplici l'attività di ricerca del fascicolo di indagine, indicando nell'oggetto "Richiesta autorizzazione o nulla osta per incidente stradale" ed, ove possibile ed evincibile tramite il "portale N.D.R." anche il nome del magistrato assegnatario ed il numero di RG. o il numero di protocollo di trasmissione, persona indagata indicata come persona offesa, ed in ogni caso elementi utili alla facile ricerca del procedimento penale).

Richieste di nulla/osta autorizzazioni per incidenti stradali con decessi, lesioni gravi e gravissime con denuncia (anche) per reati previsti dal Codice della Strada, specificamente artt. 186, 187, 189 Cds.

Il Comando dovrà richiedere alla Procura specifica autorizzazione o, in alternativa indirizzare l'interessato alla Procura della Repubblica nei casi di **incidenti stradali con decessi, lesioni gravi e gravissime con denuncia (anche) per reati previsti dal Codice della Strada, specificamente artt. 186, 187, 189 Cds.**

Richiesta nulla osta o autorizzazione di procedimenti "definiti" o i cui atti sono conoscibili dalle parti

Va opportunamente precisato che nei casi in cui il comando richieda il nulla osta o l'autorizzazione per sinistri, di qualsiasi entità o connessi a reati previsti dal CdS non occorre alcun provvedimento del PM nei casi in cui il procedimento sia definito ovvero gli atti siano conoscibili dalle parti; precisamente:

a) iscritti al mod. 21 per i quali:

I) sia stata richiesta l'archiviazione;

II) sia stato emesso l'avviso ex art. 415-bis c.p.p. ovvero si trovi in una fase successiva;

b) iscritti al mod. 21-bis, per i quali sia stata avanzata richiesta di archiviazione ovvero sia stata richiesta di fissazione di data dell'udienza dibattimentale;

c) iscritti al mod. 44 per i quali sia stata avanzata richiesta di archiviazione.

Pertanto, nei casi indicati, il personale addetto risponderà, senza interpellare il PM, che deve ritenersi positivo il provvedimento del PM e possono essere rilasciati gli atti.

Il presente provvedimento va comunicato ai Sostituti Procuratori della Repubblica e agli Uffici della Procura interessati, ai Comandi di polizia giudiziaria interessati.

Il Procuratore della Repubblica
Paolo Auriemma

